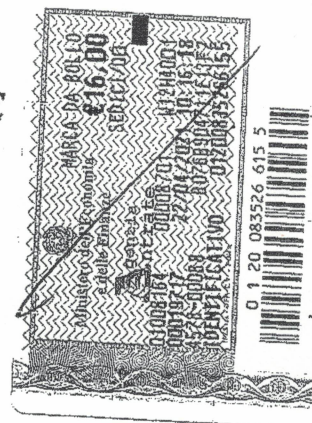


# STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

## BURATTINI A BOLOGNA - APS



### Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede a Bologna in via San Valentino nr. 2, una associazione di promozione sociale ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge 106 del 06.06.2016 e D.Lgs. 117 del 03.07.2017 che assume la denominazione di "Burattini a Bologna - Aps", d'ora in avanti anche semplicemente Associazione. L' acronimo Aps sarà utilizzato solo a seguito della iscrizione della associazione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale ovvero al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

### Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE

La associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale a favore dei propri associati dei loro familiari e di terzi. La associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni forma di discriminazione.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la associazione si propone di:

- Promuovere e valorizzare la antica arte dei burattini bolognesi, con l'intento di mantenerne viva la tradizione.
- Promuovere lo sviluppo dell'arte in tutte le sue forme espressive ed in particolare delle attività teatrali, della musica, del canto, della letteratura, della danza, delle attività coreutiche attraverso la realizzazione di progetti culturali anche di carattere interdisciplinare.
- Promuovere ed organizzare in proprio o in collaborazione con soggetti terzi, sia pubblici che privati, la realizzazione di corsi individuali e collettivi, stage, seminari, workshop, laboratori, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali di ogni genere ed ogni altra iniziativa volta all'apprendimento, all'approfondimento, all'aggiornamento e alla qualificazione professionale, mettendo anche a disposizione degli associati propri insegnanti e docenti, associati od esterni.
- Organizzare attività culturali quali spettacoli, mostre, laboratori ludico-ricreativi, letture, eventi e seminari in ambito artistico, musicale, letterario, cinematografico, fotografico ed in ogni altro ambito di interesse culturale.
- Curare la coltivazione di hobbies.
- Proporre un servizio di informazione e divulgazione inteso come raccolte organizzate di libri e periodici e di ogni documento su qualsiasi supporto, ai fini della conoscenza, della ricerca, della scuola, dell'educazione permanente e del tempo libero, utilizzando allo scopo ogni nuova tecnologia informatica e multimediale atta a facilitare l'apprendimento e la divulgazione.
- Promuovere ed organizzare relazioni istituzionali con organizzazioni, enti pubblici e privati, associazioni e altri enti nazionali ed internazionali.
- Intraprendere l'attività editoriale e la diffusione dell'informazione con qualsiasi mezzo di comunicazione sia

*Am*

tradizionale che informatico in proprio o in collaborazione con terzi per la pubblicazione degli atti dei convegni, dei seminari, degli studi e delle ricerche compiute.

Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, telematiche ed audiovisive per la miglior divulgazione delle discipline oggetto della propria attività e compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

### Art. 3. DURATA

La Associazione è costituita a tempo indeterminato.

### Art. 4. SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età e cittadinanza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali; possono essere altresì socie le persone giuridiche private senza scopo di lucro nella persona del loro legale rappresentante o del mandatario e nei limiti di legge a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale (art. 35, comma 3 del D.Lgs. 117/2017).

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci.

E' compito del legale rappresentante della Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta il motivo sarà comunicato in forma scritta all'interessato il quale potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Il socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Il socio se è maggiorenne ha diritto a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione e gode dell'elettorato attivo e passivo; se il socio è minorenne, il diritto di voto e di partecipazione alle Assemblee Ordinarie e



Straordinarie della Associazione viene attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale; ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione ma sono automatiche nel caso il socio non rinnovi la quota associativa per l'anno corrente e siano trascorsi due mesi dal sollecito.

I soci sono espulsi qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendano morosi nel pagamento delle altre quote sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali alla Associazione ed alla sua credibilità.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi sanando il debito e pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi per altri motivi potranno ricorrere, entro 30 gg, contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo che porterà il ricorso nella prima assemblea ordinaria.

#### **Art. 5. PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione
2. dai contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; dalle quote associative e dai contributi dei soci; dalle erogazioni, donazioni e lasciti diversi; da ogni altro strumento consentito e/o previsto dalla legge
3. dal fondo riserva

#### **Art. 6. ANNO SOCIALE**

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 7. RENDICONTO**

Il rendiconto economico e finanziario di ogni anno deve essere presentato all' Assemblea dei soci per la approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo, o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data.

L' eventuale avanzo di gestione annuale viene destinato al fondo di riserva e verrà successivamente utilizzato per la realizzazione delle finalità istituzionali o per attività a queste ultime direttamente connesse.

E' espressamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

Ogni Socio ha diritto di visionare sia il Libro dei Verbali sia tutti gli altri libri sociali. Il Socio dovrà farne richiesta ufficiale alla Presidenza e/o al Consiglio Direttivo, consapevole che le informazioni di cui sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela della privacy. Per questo motivo non sarà possibile divulgarle e, qualora ciò accada, il Socio verrà automaticamente espulso dall'Associazione e denunciato per violazione della privacy. La richiesta sarà evasa entro dieci giorni e i libri sociali potranno essere visionati presso la sede sociale.

#### **Art. 8. ORGANI**

Sono organi della associazione:



- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

#### Art. 9. ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Associazione; essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità dello Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della associazione. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il termine previsto all' art. 7, dal Presidente della Associazione per la approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria può essere convocata anche su iniziativa del Collegio dei Revisori dei Conti (se attivato), ogni qualvolta il Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi lo reputi necessario e qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è convocata con avviso affisso all'interno dei locali della Associazione almeno 15 giorni prima o con avviso scritto ad ogni socio, anche con modalità informatica o telematica. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dei lavori dell' adunanza. La seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima convocazione.

L'Assemblea è inoltre chiamata a:

- approvare le linee generali del programma di attività dell' anno sociale;
- approvare il rendiconto economico e finanziario;
- approvare i regolamenti della associazione;
- decidere inappellabilmente sulla espulsione del socio da questi opposta;
- attivare il Collegio dei Revisori dei conti;
- eleggere gli organi direttivi della associazione.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. E' consentito ad un socio farsi rappresentare da un altro socio, purchè con delega scritta; ogni associato non può ricevere più di una delega.

Le votazioni assembleari sono palesi; se trattano di questioni riguardanti le persone devono avvenire con scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell' assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di trarne copia.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- per modificare lo statuto;
- per trasferire la sede sociale, con la precisazione che il trasferimento all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria;
- per deliberare sullo scioglimento della Associazione e nominare il liquidatore.

Le modalità di convocazione, di svolgimento e di delibera dell' Assemblea straordinaria sono le stesse previste per l' Assemblea ordinaria, tuttavia per deliberare sulle modifiche allo statuto è necessaria in prima convocazione la



partecipazione alla Assemblea ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora in seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo può essere indetta una terza convocazione a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè approvata con il voto favorevole della totalità dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **Art. 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della associazione ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause uno dei membri decada dall'incarico, verrà convocata entro 20 giorni la Assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere mancante; il sostituto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, o per altre cause, se viene a mancare il numero minimo previsto, o se viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio o comunque se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l'ordinaria gestione della associazione fino alla convocazione, entro 20 giorni, dell'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono essenzialmente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo deve:

- curare l'ordinaria amministrazione della Associazione con l'esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci;
- attuare le deliberazioni della Assemblea dei soci;
- stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- deliberare circa la espulsione dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne facciano richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.



## Art. 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Assemblea sociale e ne esegue le deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vicepresidente o, in caso di assenza dello stesso al consigliere più anziano in età.

## Art. 12. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. La sua attivazione deve avvenire con delibera della Assemblea dei soci. Se previsto, si compone di tre membri effettivi eletti dalla Assemblea dei soci. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario della associazione. Qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 30 del D.Lgs 117/2017 assume le funzioni ed i compiti di Organo di controllo ed i suoi membri sono eletti nel rispetto delle competenze previste dalla legge.

## Art. 13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l' Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri: due saranno nominati dalle parti, ed il terzo sarà nominato dai due Arbitri delle parti, o se in disaccordo dal Presidente dell' Ente di Promozione presso il quale la Associazione sarà affiliata; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura entro 60 giorni ed il loro giudizio sarà inappellabile.

## Art. 14. SCIoglimento

La decisione di scioglimento della Associazione deve essere presa dall'Assemblea dei soci, convocata in via straordinaria. La seduta è valida e delibera sullo scioglimento con le maggioranze di cui al precedente articolo 9. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

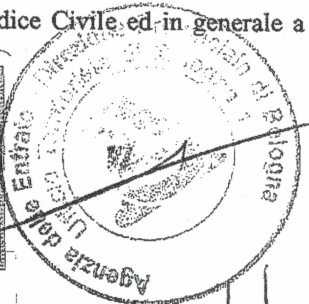
Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ad altri Enti del Terzo Settore sentito l'organismo di controllo di cui alla normativa vigente all'atto dello scioglimento, salvo altra destinazione imposta dalla legge.

## Art. 15. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia, al Codice Civile ed in generale a tutte le norme vigenti che regolamentano la materia.

Vice Presidente  
Alberto Beltramo

*Alberto Beltramo*



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 1  
10  
2865  
3  
Registrazione di R. 2865